



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Detenzione di materiale pornografico: ultime sentenze

Autore: Redazione | 27/03/2021



Modalità di perpetrazione del reato; volontà di procurarsi o detenere materiale pornografico proveniente dallo sfruttamento dei minori; immagini procurate con accesso alla rete internet.

La cancellazione di files scaricati da Internet

Integra il delitto di detenzione di materiale pedopornografico la cancellazione di "files" pedopornografici, scaricati da Internet, mediante l'allocazione nel "cestino" del sistema operativo del pc, in quanto gli stessi restano comunque disponibili mediante la semplice riattivazione dell'accesso al "file", mentre solo per i "files" definitivamente cancellati può dirsi cessata la disponibilità e, quindi, la detenzione.

Corte appello Taranto, 04/11/2020, n.539

Natura artistica delle immagini di nudo di un minore

In tema di pornografia minorile, la natura artistica delle immagini di nudo esclude che esse possano considerarsi realizzate per scopi sessuali, ai sensi dell'art. 600-ter, comma 7, cod. pen., anche quando le stesse rappresentino gli organi sessuali del soggetto ritratto o abbiano attitudine a sollecitare l'istinto sessuale.

Cassazione penale sez. III, 02/04/2019, n.41590

Detenzione di materiale pornografico: modalità di perpetrazione del reato

A seguito delle modifiche legislative di cui alla Legge n. 38 del 2006, il reato di cui all'art. 600-quater c.p. (**detenzione di materiale pornografico**) può configurarsi con due condotte: il **procurarsi** ed il **detenere**. Le due forme con cui può manifestarsi il reato, anche se sembrano tra loro alternative, hanno tuttavia un elemento comune che è costituito dalla detenzione sia pure momentanea del **materiale pedopornografico** in capo a colui che se lo procura; non si tratta di due reati diversi, ma di due diverse **modalità di perpetrazione del medesimo reato** e quindi le due condotte non possono concorrere tra di loro.

Cassazione penale sez. III, 10/04/2019, n.25558

Detenzione della foto di un minorenne nudo

Procurarsi e detenere una foto di una ragazza minorenne senza vestiti integra il reato di detenzione di materiale pornografico.

Ufficio Indagini preliminari Milano, 10/07/2018, n.1296

Procurarsi e detenere materiale pornografico

In tema di reato di detenzione di materiale pornografico, le condotte di procurarsi e detenere tale materiale non integrano due distinti reati ma rappresentano due diverse modalità di perpetrazione del medesimo illecito, sì che non possono concorrere tra loro, se riguardano lo stesso materiale; nell'ipotesi, invece, di materiale pedopornografico procurato in momenti diversi e poi detenuto, ricorre la continuazione tra i reati.

(In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la **configurazione della continuazione tra reati** di cui all'art. 600-quater cod. pen. in una fattispecie in cui era contestata la detenzione di immagini, alcune procurate con accesso alla rete internet, ed altre contenute in diversi dischi fissi).

Cassazione penale sez. III, 25/05/2017, n.38221

Quando non è integrato il reato di detenzione di materiale pornografico?

Non è integrato il **reato di detenzione di materiale pornografico** ex articolo 600 quater del codice penale se la persona di minore età abbia autoprodotta il materiale ritraente se stessa e l'abbia liberamente trasmesso ad un soggetto di maggiore età non essendovi il requisito dell'utilizzazione della minore.

(Nel caso di specie, si trattava di una ragazza di anni 14 pienamente capace di disporre della propria **libertà sessuale** che aveva manifestato più di una volta di voler intrattenere una relazione con il soggetto maggiorenne tanto che aveva

intrattenuto con lui un rapporto sessuale).

Tribunale Milano sez. V, 15/02/2017, n.1187

Distribuzione, divulgazione e diffusione di materiale pornografico

Non è configurabile il concorso tra il reato di detenzione di materiale pornografico di cui all'art. 600-ter c.p. ed il reato di distribuzione, divulgazione e **diffusione di materiale pornografico** di cui all'art. 600-ter, comma 3, c.p., dovendo applicarsi, in virtù della clausola di riserva di cui all'art. 600-quater c.p., la più grave fattispecie di cui all'art. 600-ter c.p., a condizione che vi sia sovrapposizione o, comunque, tendenziale **identità tra materiale detenuto e materiale divulgato**; ne consegue che, quando il primo sia talmente ingente da doversi escludere - con **accertamento** di fatto riservato al giudice del merito - che sia stato integralmente divulgato, la clausola di riserva non opera, poiché la condotta di detenzione si prospetta come autonoma ed ulteriore, sotto il profilo cronologico e naturalistico, ed è dotata di una carica di offensività propria rispetto alle condotte tipizzate dall'art. 600-ter c.p.

Cassazione penale sez. III, 11/01/2017, n.20891

Detenzione di materiale pornografico: l'elemento oggettivo

Nel reato di detenzione di materiale pornografico l'**elemento oggettivo** consiste nelle condotte, tra loro alternative, del procurarsi, che implica qualsiasi modalità di procacciamento compresa la via telematica, e del disporre, che implica un concetto più ampio della detenzione, mentre l'elemento soggettivo, costituito dal dolo diretto, consiste nella volontà di procurarsi o detenere materiale pornografico proveniente dallo **sfruttamento dei minori** (respinta, nella specie, la tesi difensiva, atteso che l'esigua quantità di materiale pedopornografico, rispetto al vasto archivio pornografico, non aveva rilevanza agli effetti della consumazione del reato).

Cassazione penale sez. V, 13/05/2015, n.38435

Sito di scambio di materiale pedopornografico

Il reato di detenzione di materiale pornografico previsto dall'art. 600 quater c.p. è norma di chiusura e residuale che, per non lasciare impunte alcune condotte di sfruttamento dei minori a fini di pratiche sessuali illegali, copre, come emerge dall'inciso "fuori delle ipotesi previste dall'art. 600 ter c.p.", tutte quelle condotte consistenti nel procurarsi o detenere materiale pornografico utilizzando minori.

(Nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente dimostrata la piena consapevolezza della detenzione in capo all'agente in ragione del fatto che era risultato accertato che questi aveva finanche offerto tale materiale in cambio di altro mediante messaggio lasciato nella **bacheca di un sito** di scambio di materiale pedopornografico).

Cassazione penale sez. III, 11/11/2010, n.43246

Detenzione di materiale pornografico: l'aggravante

La detenzione di materiale pornografico di cui all'art. 600 quater c.p. non riguarda il materiale prodotto dallo stesso soggetto agente, contemplando tale norma, di carattere residuale, tutte quelle condotte consistenti nel procurarsi o detenere materiale pornografico fuori delle ipotesi previste dall'art. 600 ter c.p.

(In applicazione di tale principio la Corte ha escluso, in relazione all'art. 600 ter c.p., la configurabilità della **circostanza aggravante** di cui all'art. 61 n. 2 c.p. con riguardo al fine di detenere il materiale in precedenza prodotto).

Cassazione penale sez. III, 09/12/2009, n.8285

Detenzione di materiale pornografico: le pene

L'indulto previsto dall'art. 1, comma 2, n. 16 della l. 31 luglio 2006, n. 241, non si applica alle pene inflitte per il delitto di detenzione di materiale pornografico di cui

all'art. 600-quater, c.p., in quanto la limitazione dell'**esclusione del beneficio dell'indulto** alla sola ipotesi aggravata costituita dalla detenzione di materiale pornografico di ingente quantità, prevista nell'art. 600-quater, comma 2, c.p., deve essere riferita alla sola fattispecie di reato costituita dalla detenzione di materiale pornografico di natura virtuale prevista dall'art. 600-quater.1, c.p., e non anche all'ipotesi di detenzione di materiale pornografico di natura reale contemplata dall'art. 600-quater c.p.

Cassazione penale sez. III, 06/06/2007, n.32179

Detenzione di materiale pornografico: gli elementi di prova

Sono assolutamente inutilizzabili, ai sensi dell'art. 191 c.p.p. (quindi in ogni stato e grado del procedimento, compresa la fase delle indagini preliminari), gli elementi di prova a carico dell'indagato desumibili dal **materiale informatico a contenuto pedopornografico**, sottoposto a sequestro a seguito dello **svolgimento di investigazioni** di contrasto attuate con la creazione di siti web cd. "civetta", laddove si sia proceduto per il reato di mera detenzione di materiale pornografico di cui all'art. 600 quater c.p., per il quale l'art. 14 della l. n. 269 del 1998 non legittima la polizia giudiziaria ad assumere quello specifico **ruolo di agente provocatore**.

Cassazione penale sez. III, 25/05/2004

Materiale pornografico ottenuto mediante lo sfruttamento sessuale di minori

Al fine di configurare il reato di cui all'art. 600 quater c.p. è necessario che si disponga o ci si procuri materiale pornografico ottenuto mediante lo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, atteso che nel nostro ordinamento, dal punto di vista generale, è lecita la detenzione di materiale pornografico stante la sua differenziazione da quello

Cassazione penale sez. III, 06/05/2003, n.36390

Note

Autore immagine: 123rf com.